



S.I.E.M.eS.

SOCIETA' ITALIANA DI EDUCAZIONE MOTORIA e SPORTIVA

STATUTO

Art. 1 (Denominazione e sede)

È costituita fra i componenti e quanti in seguito vi aderiranno a norma del seguente art. 3 del presente Statuto un'Associazione a carattere scientifico denominata Società Italiana di Educazione Motoria e Sportiva, più innanzi indicata soltanto con Società o, in sigla, SIEMeS, con sede legale temporanea presso l'Università nella quale svolge la sua attività il Presidente.

Art. 2 (Scopi e attività)

La Società non ha fini di lucro. La Società ha lo scopo di promuovere, coordinare e incentivare la ricerca scientifica nel campo dell'educazione motoria e sportiva, con particolare riferimento:

- a) allo sviluppo e all'insegnamento di teorie, tecniche e metodi per l'educazione motoria, fisica e sportiva, sia generali che relativi a gruppi con bisogni speciali o a specifiche classi di età;
- b) ai sistemi e ai processi educativo-formativi, di orientamento e valutazione delle attività motorie e sportive, incluse le moderne tecnologie in grado di supportarle;
- c) alla ricaduta delle attività motorie e sportive sugli stili di vita e sul benessere psico-fisico, considerandone, inoltre, le potenzialità di prevenzione ai diversi livelli e le implicazioni salutistiche, con particolare riferimento all'attività fisica adattata.

A tal fine, la Società favorisce la collaborazione e lo scambio di esperienze tra docenti, ricercatori e esperti, tra Università, Scuola, Istituti nazionali e internazionali di ricerca nel settore, altre Società scientifiche di ambito, Enti e Associazioni di promozione della pratica motoria e sportiva. La Società organizza, promuove e sostiene seminari di studi, stage di ricerca, corsi, convegni, pubblicazioni e quant'altro risultati utili allo sviluppo, alla crescita e alla diffusione delle competenze scientifiche nell'ambito dell'educazione fisica e sportiva e, più in generale, della cultura del movimento, con particolare riferimento agli insegnanti della Scuola di ogni ordine e grado e agli esperti che operano nel mondo delle attività fisico-sportive.

Art. 3 (Soci)

L'adesione alla SIEMeS comporta l'esplicita accettazione delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto della Società.

Possono far parte della Società i docenti universitari (ricercatori, associati, straordinari, ordinari ed emeriti delle Università statali e non statali) e tutti coloro che svolgono documentata attività scientifica orientata alle finalità di cui all'art. 2 nei vari ambiti dell'educazione motoria, fisica e sportiva.

Sono Soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione e coloro che, su invito dei medesimi, manifesteranno la loro adesione entro sei mesi dalla data di costituzione della stessa.

Sono Soci ordinari coloro che, avendone i requisiti, vengono accolti nella società, previo assenso dell'Assemblea, su domanda controfirmata da almeno due dei Soci fondatori e/o ordinari.

Sono Soci patrocinatori gli Istituti, gli Enti e le Associazioni che intendono incrementare lo sviluppo della Società Italiana di Educazione Motoria e Sportiva fornendo mezzi e fondi per le sue



S.I.E.M.e.S.

SOCIETA' ITALIANA DI EDUCAZIONE MOTORIA e SPORTIVA

attività. Il Socio patrocinatore è rappresentato da un delegato e gode degli stessi diritti di un Socio Ordinario.

L'Assemblea delibera l'ammissione di nuovi Soci con voto espresso a maggioranza semplice, ai sensi del successivo art. 6, sentita la relazione e il parere del Consiglio Direttivo che la propone.

Si perde la qualifica di Socio dell'Associazione:

- a) per dimissioni;
- b) per decadenza, quando si rilevi il mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi o un prolungato e continuato periodo di ingiustificata assenza dall'attività associativa;
- c) per sospensione, quando intervengano gravi motivi, previamente contestati all'interessato e su parere confermato dall'Assemblea degli associati che delibera a maggioranza.

Alla pronuncia della decadenza e/o della sospensione si perviene con procedura da definirsi in Regolamento e richiede comunque una motivata proposta del Consiglio Direttivo, approvata dalla maggioranza dei Soci, riuniti in Assemblea.

Art. 4 (Patrimonio)

Il patrimonio della SIEMeS è costituito dai versamenti periodici degli associati i quali sono tenuti al pagamento di una quota annua fissata dal Consiglio Direttivo, oltre che da sovvenzioni, erogazioni, lasciti ed obblazioni di enti e privati. Il patrimonio può essere costituito da beni mobili e immobili. La Società SIEMeS può stipulare contratti e convenzioni, contrarre mutui e accantonare riserve. La Società non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fra i Soci, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione.

Art. 5 (Diritti e doveri dei Soci)

I Soci hanno il diritto e il dovere di partecipare all'Assemblea e di formare le sue deliberazioni mediante votazioni. I Soci hanno il dovere di corrispondere la quota sociale annuale.

I Soci perdono il diritto di voto in Assemblea se non sono in regola con i pagamenti, salvo l'ipotesi di decadenza che interviene dopo due anni di mancato pagamento della quota sociale annuale. Il pagamento della quota annuale è ricevibile soltanto dopo che siano state sanate eventuali pendenze debitorie. La quota od il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 6 (Organi della SIEMeS)

Gli Organi della Società sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 7 (Assemblea)

L'Assemblea è convocata dal Presidente con congruo preavviso da definirsi nel Regolamento di cui al successivo art. 11. Delibera sull'ammissione dei Soci, sul bilancio preventivo e su quello consuntivo, oltre che sulle materie e le questioni definite dal predetto Regolamento e secondo le modalità di funzionamento dallo stesso precisate.



S.I.E.M.e.S.

SOCIETA' ITALIANA DI EDUCAZIONE MOTORIA e SPORTIVA

E' coordinata dal Presidente o, su sua indicazione, da uno dei due vicePresidenti o da uno dei Soci presenti. L'Assemblea delibera, di norma, a maggioranza semplice, salvo diversa indicazione espressa dal Regolamento che l'Assemblea stessa promulga previa deliberazione da assumere a maggioranza assoluta, così come a maggioranza assoluta sono da deliberare le eventuali proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento medesimo.

Art. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è costituito da almeno 9 (nove) Consiglieri eletti dall'Assemblea con voto segreto su liste complete. Ogni Socio può esprimere un voto relativo alla lista prescelta in base a quanto previsto dal vigente Regolamento. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, 2 vicePresidenti e il Segretario generale. Dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi. Il Regolamento stabilirà il numero massimo dei Consiglieri eleggibili in ragione del numero complessivo dei Soci e definirà composizione e competenze di un'eventuale Giunta esecutiva. In caso di posto vacante nel Consiglio Direttivo (per dimissioni, impedimento o qualsiasi altro motivo), spetterà alla prima Assemblea utile, su proposta del Presidente, approvare il nominativo del componente a tal fine designato. L'assenza ingiustificata di un Consigliere a tre riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica, deliberata dal Consiglio in piena autonomia.

Il Consiglio Direttivo:

- a) promuove e delibera le iniziative e i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto e può delegare ai suoi membri determinate funzioni ed incarichi;
- b) redige, annualmente, le relazioni sull'attività dell'Associazione ed i rendiconti economici e finanziari da presentare alla assemblea degli Associati, proponendo anche l'entità del contributo annuale;
- c) delibera gli atti per la gestione economica e finanziaria del patrimonio associativo;
- d) predispose il bilancio di previsione per l'anno successivo a quello di esercizio;
- e) dispone in merito al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Associazione e provvede all'eventuale assunzione e licenziamento del personale dipendente, fissandone la retribuzione e gli obblighi disciplinari;
- f) prende ogni altro provvedimento che non sia riservato all'Assemblea;

Le funzioni di Segretario amministrativo-contabile possono essere affidate a collaboratore esterno al Consiglio.

Art. 9 (Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e vigila sulla osservanza delle norme qui definite oltre che su quelle che verranno riportate nel Regolamento, presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea, predispose la relazione morale annuale da presentare all'Assemblea. Dura in carica tanto quanto il Consiglio che lo elegge e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi. Il Presidente, sentito il Consiglio e con il suo consenso può delegare prerogative e funzioni a membri del Consiglio medesimo. L'eventuale trasferimento della sede sociale è deliberato dall'Assemblea e comunicato ai Soci. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate da uno dei due vicePresidenti.



S.I.E.M.e.S.

SOCIETA' ITALIANA DI EDUCAZIONE MOTORIA e SPORTIVA

Art. 10
(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea, a ciò espressamente convocata, a maggioranza assoluta.

La deliberazione diventa efficace soltanto se la stessa Assemblea stabilisce a maggioranza semplice la destinazione dei beni patrimoniali, mobili e immobili, pagate le spese. Tale destinazione potrà essere disposta soltanto a favore di Associazioni con finalità analoghe.

Art. 11
(Regolamento)

Un apposito Regolamento, da adottarsi su proposta del Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea, riporterà le norme per l'attuazione dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto.

Art. 12
(Norma transitoria)

In deroga a quanto stabilito dal precedente art. 6, i Soci che hanno costituito l'Associazione assumono solidalmente le funzioni assegnate agli Organi sopra indicati, impegnandosi ad eleggere al loro interno un Presidente cui spetterà convocare entro i successivi 18 (diciotto) mesi l'Assemblea generale dei Soci per la costituzione del primo Consiglio Direttivo, fase dalla quale decorreranno tutti i limiti di mandato e elettivi previsti dal presente Statuto.

Sino all'approvazione del Regolamento, gli Organi così come costituiti deliberano in piena autonomia e nel rispetto delle norme riportate nel presente Statuto, con decisioni assunte a maggioranza semplice, salvo i casi previsti dagli artt. 3, 5, 10.

Art. 13
(Modifiche di Statuto)

Eventuali modifiche a quanto qui concordato e stabilito richiedono un atto formale predisposto e sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei vicePresidenti o da persona eletta dall'Assemblea che delibera con le maggioranze comprensive di deleghe previste dalle norme in materia.

Art. 14
(Rinvii)

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge in materia.